



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE**

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, all'udienza del 13.02.2019, ha pronunciato, ex artt. 429 c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.8220 del registro generale dell'anno 2012 cui sono riunite le cause iscritte ai n.1642/2014 rg, n.8997/2014 rg, n.12053/2015 rg, n.10938/2016, n.1478/2018 rg

tra

DE CURTIS ANTONIO nato il 10.04.1939 rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Piazza e Raffaele Piazza, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti

opponente

e

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t., che agisce anche in qualità di mandatario della SCCI Spa con sede in Roma rappresentato e difeso dall' avv.to Ida Verrengia in virtù di procura generale alle liti per notaio Lupo del 01.09.1997, dall' avv.to Luca Cuzzupoli in virtù di procura generale alle liti del 29.10.2003 per atto Notar Lupo di Roma, dall'avv.to Roberto Maisto in virtù di procura generale alle liti del 31.10.2003 per Notaio Blasi di Roma e dall'avv.to Itala DeBenedictis per procura generale alle liti a rogito notaio Linda Blasi, rep n.66728 del 19.06.1998 ed elettivamente domiciliato in Caserta, Via Arena località San Benedetto

opposto

nonché

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE spa (già EQUITANIA SUD s.p.a) in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall' avv.to Antonio Sciaudone, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti

opposto nel giudizio iscritto al n. 1478/2018

avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale



ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con separati ricorsi successivamente riuniti, De Curtis Antonio conveniva in giudizio l'Inp e l'Equitalia Sud spa (poi divenuta Agenzia Entrate Riscossione spa) proponendo opposizione avverso i seguenti avvisi di addebito: n. 317 20120000723358 00 per l'importo di euro 44.488,74 a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni dal 2005 al 2011 (rg 8220/2012), n. 317 20140000812781000 per l'importo di euro 3.121,85 a titolo di contributi IVS per l'anno 2013 (rg 8997/2014); n.317 2013 00001502218 000 per l'importo di euro 4.839,77 a titolo di contributi IVS per l'anno 2012; n. 317 2015 0001150190 000 per l'importo di euro 3.217,74 per l'anno 2014; n.317 2016 00012494 43000 per l'importo di euro 3.296,87 a titolo di contributi IVS per l'anno 2015; avviso di addebito n. 317 2017 0001892944000 per l'importo di euro 3.511,65 a titolo di contributi IVS per l'anno 2016 notificato il 03.01.2018.

Deduceva che gli avvisi di addebito si fondavano sul verbale di accertamento n. 2000 000146831 del 17.11.2010 a mezzo del quale si provvedeva a disconoscere le prestazioni lavorative denunciate dal ricorrente in favore della propria figlia De Curtis Franca per il periodo dal 01.03.2005 al 31.12.2010 con annullamento ai fini contributivi di tutte le giornate di lavoro attribuitele in qualità di bracciante agricola nel suddetto periodo nonché all'iscrizione della De Curtis Franca negli elenchi dei lavoratori autonomi in agricoltura in qualità di unità attiva del nucleo coltivatore diretto per i medesimi anni, nonché sul verbale di accertamento n. 2000 000147634 del 18.11.2010 a mezzo del quale si provvedeva alla reiscrizione d'ufficio dell'opponente alla gestione coltivatori diretti in qualità di titolare di posizione assicurativa ed all'iscrizione d'ufficio alla gestione lavoratori autonomi della figlia De Curtis Franca in qualità di unità attiva ed all'addebito al ricorrente dei contributi dovuti.

Deduceva inoltre, che, a mezzo nota del 06.06.2012, veniva accolta l'istanza di riconoscimento della riduzione contributiva nella misura del 50% per i soggetti ultrasessantacinquenni ma che non otteneva alcuna riduzione; che era reale e sussistente tra il ricorrente e la propria figlia un rapporto di lavoro subordinato; che, a far data dal 01.01.2013 era stato cancellato dalla gestione contributiva.

Tanto premesso chiedeva, previo accertamento dell'illegittimità degli avvisi di addebito opposti, annullarli; in via subordinata, accertare l'infondatezza dell'avviso di addebito nella parte in cui non prevede la riduzione contributiva per i soggetti ultrasessantacinquenni, titolari di pensione diretta; con vittoria di spese di lite con attribuzione.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps contestando in fatto ed in diritto l'avverso assunto.



Il Tribunale osserva.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'Inps ai sensi dell'art.444 cpc, in alcuni dei giudizi riuniti atteso che, la stessa eccezione non è stata formulata dal resistente né rilevata dal Tribunale nel giudizio al n. 8220/2012, a cui sono state riunite le altre cause per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate riscossione spa atteso che i giudizi hanno ad oggetto impugnativa di avvisi di addebito, e, dunque, la predetta è estranea al giudizio non avendo curato la fase di riscossione.

Sempre in via preliminare, va osservato che l'art. 30 del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito in legge 30.7.2010, n. 122, prevede, per i crediti dell'Inps che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Da tale data non è più prevista la procedura di iscrizione a ruolo ad opera dell'Inps che invece provvede direttamente a formare l'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo nonché a notificarlo al destinatario e, solo in caso di mancato pagamento nel termine di sessanta giorni, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso provvederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

Per espressa previsione del comma 14 del citato art.30 i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.

Ciò posto, va, preliminarmente, affermata la tempestività delle opposizioni atteso che i ricorsi sono stati depositati nel termine di 40 giorni dalla notifica dei titoli ai sensi dell'art.24 del D.lgs 46/99, (nella specie l'avviso di addebito n. 317 20120000723358 00 notificato in data 09.08.2012 con deposito ricorso il 18.09.2012; il n. 317 20140000812781000 notificato in data 23.09.2014 con deposito ricorso il 31.10.2014; il n.317 2013 00001502218 000 notificato il 10.01.2014 con deposito ricorso in data 19.02.2014) ; il n. 317 2015 0001150190 000 notificato in data 24.09.2015 con deposito ricorso il 16.12.2015; il n.317 2016 00012494 43000 notificato in data 09.11.2016 con deposito ricorso il 19.12.2016; il n. 317 2017 0001892944000 notificato il 03.01.2018 con deposito ricorso in data 12.02.2018).

Passando all'esame del merito, occorre osservare, in tema di riparto dell'onere della prova, che il giudizio di opposizione a cartella esattoriale, ancorché modellato sulla falsariga dell'opposizione ad



ordinanza ingiunzione, per la cui procedura sono richiamate espressamente le norme, in nulla immuta rispetto alle ordinarie regole in tema di onere della prova. Da tale considerazione scaturisce la conferma del principio dell'onere a carico del creditore-opposto di provare la sussistenza del credito, sia la sua quantificazione, spettando al debitore-opponente la prova delle circostanze modificative o estintive della pretesa creditoria dell'Istituto.

Nel caso di specie, gli avvisi di addebito opposto si fondano sui verbali di accertamento n. 2000 000146831 del 17.11.2010 e n. 2000 000147634 del 18.11.2010 redatti dagli Ispettori dell'Inps.

In particolare, nel verbale del 17.11.2010, veniva rilevato che: *“I terreni agricoli.....dichiarati nella denuncia aziendale della ditta in esame del 12.06.2009 per la coltivazione di “Piante Orticole in Orto Stabile” risultano ..classificati al Catasto Terreni, ...con qualità di seminativo e seminativo-arboreo.....abbisognano di manodopera sensibilmente inferiore a quello previsto per la coltivazione di piante orticole in orto stabile.....Dall'altra parte all'attività di azienda partecipa, col proprio apporto lavorativo manuale, anche il titolare. La sig.ra De Curtis Franca,.....è coniugata con Di Nuzzo Giovanni....coltivatore diretto e datore di lavoro agricolo che assume, per la coltivazione dei fondi..., braccianti agricoli per 102/153/204 giornate di lavoro annue..... Dalla dichiarazione agli atti rilasciate dal De Curtis e dalla documentazioni in atti agli atti, l'attività agricola della ditta in esame viene svolta sui terreni agricoli di famiglia dal titolare De Curtis Antonio, con la collaborazione della propria figlia De Curtis Franca e della propria moglie Izzo Alessandra. ..Le prestazioni lavorative della sig.ra De Curtis Franca, denunciate dalla ditta in esame all'Inps quali prestazioni lavorative di natura subordinata, sono da ritenersi a tutti gli effetti, per i motivi sopra riportati, di natura autonoma non occasionale. Si rileva, appena, a conferma di quanto prima, che le fotocopie dei cedolini paga agli atti del fascicolo e relativi al solo anno 2010, non recano neppure la firma per ricevuta del lavoratore.....”.*

Allegate al verbale vi sono le dichiarazioni rese dal De Curtis Antonio il quale ha affermato: *“ Sono titolare di azienda agricola e assieme a mia moglie moglie Izzo Alessandrae a mia figlia Franca mi dedico alla cura e alla coltivazione dei fondi di mia proprietà. Sono proprietario di alcuni fondi agricoli.....dell'estensione di circa....di cui, per circa un ettaro coltivato a tabacco. Per la restante parte pratichiamo colture seminate (grano e).Sono proprietario di un trattore.....che conduco personalmente.Sono pensionato da circa 10 anni con pensione ai coltivatori diretti”* (cfr. dich rese in data 15.10.2010 in atti).

Viene, dunque, in rilievo, ai fini della decisione del merito della controversia, la questione circa il valore probatorio da attribuire ai verbali ispettivi.

Sul punto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. sez. lav. Sentenza n. 9251 del 19/04/2010) i verbali redatti dai funzionari degli enti



previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.

La Corte ha, altresì, affermato il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli Istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto; in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo, con riguardo alle informazioni apprese da terzi, resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori(cfr. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012).

Nel caso di specie, come già evidenziato la dichiarazione resa dal De Curtis è in atti.

A fronte di ciò, deve, altresì, richiamarsi l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che afferma che in tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normalmente compiute "affectionis vel benevolentiae causa" - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità; con particolare riferimento all'attività lavorativa compiuta in agricoltura da parte di parenti o affini, poi, la mera prestazione non costituisce prova sufficiente, essendo necessaria la specifica dimostrazione della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari (ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 9043 del 20/04/201).

Ebbene, nel caso di specie, tale prova non è stata raggiunta atteso che i testi indicati da parte ricorrente hanno dichiarato di aver visto la De Curtis Franca lavorare sui terreni di proprietà del proprio padre ma, nulla hanno riferito in ordine alla subordinazione ed all'onerosità della prestazione, essendo del tutto generica la dichiarazione resa dal teste Buffolino Raffaele di aver sentito che il De Curtis "impartiva direttive" alla propria figlia, sia in considerazione del fatto che il teste non era presente sia perché egli non ha riportato il contenuto della dichiarazione tale da consentire al Tribunale la valutazione del valore della stessa in termini di esercizio del potere direttivo ("...ADR Ho visto quasi tutti i giorni la De Curtis Franca lavorare sui terreni.ADR Ho visto la De Curtis lavorare dal 2002 in poi; ADR L'ho vista lavorare fino al 2010/2011; ADR Il De Curtis ha solo piante di tabacco;ADR La De Curtis lavorava da sola; ADR Ogni tanto veniva il



padre e so per quanto lo stesso mi ha riferito che veniva a controllare il lavoro della figlia; ADR dal 2010/2011 i terreni sono in stato di abbandono perché non abbiamo più visto la de Curtis lavorare;ADR Attualmente il terreno è solo pulito non ci sono piante;.....ADR Mi è capitato di sentire che de Curtis Antonio dava direttive alla figlia sulla conduzione dei terreni” cfr. dichiarazioni rese dal teste Buffolino Raffaele, proprietario di terreni confinanti con quello del De Curtis).

Inoltre, l'altro teste escusso ha reso dichiarazioni in parte contrastanti con quelle dell'altro teste e con quanto affermato in ricorso circa il fatto che l'opponente, dal 2001, non avrebbe svolto attività lavorativa, avvalorando la dichiarazione confessoria resa dallo stesso De Curtis agli ispettori (*“...ADR So che il De Curtis ha coltivato personalmente i terreni fino al 2010/2011 in quanto siamo vicini di terreno; ADR I terreni dal 2011 sono abbandonati; ADR fino al 2011 ho visto che lavorava; ADR Non so se aveva personale assunto, vedevo nel periodo dal 2001 al 2011 sempre la figlia che lavorava; ADR Vedevo il De Curtis nel fine settimana ne periodo in cui lavorava la figlia; ADR Vedevo con la de Curtis delle altre persone che lavoravano, credo fossero i figli”*) (cfr. dich rese dal teste Buffolino Mario). .

Ebbene, per i motivi sopra esposti, va affermata l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura tra l'opponente e la propria figlia e la sussistenza dei requisiti di legge per la qualificazione dell'opponente come titolare figurativo che è tenuto al versamento dei contributi previdenziali sia per la sua posizione che per quella della figlia, unità attiva, essendo emerso che ella si dedica assiduamente e direttamente alla coltivazione del fondo di proprietà del padre.

La sussistenza dei predetti requisiti, nella specie, dell'obbligo contributivo gravante sull'opponente cancellazione del De Curtis Antonio per cessata attività non consegue l'insussistenza dell'obbligo contributivo, essendo egli è pur sempre iscritto alla gestione coltivatori diretti come titolare figurativo tenuto al versamento dei contributi per l'unità attiva atteso che, come evidenziato dall'Inps alcuna prova in concreto è stata offerta (come chiusura della partita IVA e cancellazione dall'iscrizione della camera di commercio).

Né alcunchè provano i contratti di affitto dei fondi dell'opponente versati in atti, atteso che i fondi risultano essere stati concessi in locazione a persone legate da vincoli di parentela o di affinità, come al Di Nuzzo Giovanni, marito della De Curtis Franca.

Diversamente, l'Inps ha riconosciuto in favore del De Curtis Antonio la riduzione del 50% della contribuzione in ragione del raggiungimento dell'età anagrafica, con decorrenza dal 01.01.2005 (cfr. provvedimento del 06.06.2012 in atti) e, dunque, la predetta riduzione, ove l'Inps non abbia già provveduto nel calcolo dei contributi oggetto degli avvisi di addebito opposti, va riconosciuta all'opponente.



Pertanto, l'opposizione va accolta nei termini di cui sopra.

Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca vengono interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, definitivamente pronunciando, così provvede:

- In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente alla riduzione contributiva nella misura del 50% in quanto soggetto ultrasessantacinquenne e ordina l'Inps, ove non abbia già provveduto nel calcolo dei contributi oggetto degli avvisi di addebito opposti, a rideterminare l'importo dei contributi;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa interamente le spese di lite.

Così deciso in S. M .C .V. addì 13.02.2019

Il giudice del Lavoro

(dott.ssa Nunzia Tesone)

